

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 6

La misura delle agevolazioni creditizie da applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e non potrà essere comunque inferiore al 40% del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

I finanziamenti dovranno essere assistiti da idonee garanzie e, ove necessario, da fidejussione personale dei soci amministratori nonché di altri soci.